

Deducibilità compensi amministratori da salvaguardare

di **Alessandro Bonuzzi**

OneDay Master

**Analisi di bilancio nella prospettiva del codice della crisi:
la rilevanza degli assetti amministrativi, organizzativi e contabili**

Scopri di più

La **deducibilità** dal reddito d'impresa dei **compensi** spettanti agli amministratori ha sviluppato, in passato, un ampio dibattito mosso dalle **contestazioni** avanzate dall'Amministrazione finanziaria, la quale ne ha **disconosciuto** la legittimità, generalmente, in forza dell'assenza di **congruità** nell'ammontare, oppure di una specifica **delibera assembleare**.

In merito al primo aspetto, con la [risoluzione n. 113/E/2012](#), l'Agenzia delle entrate ha affermato che *"in sede di attività di controllo, l'Amministrazione finanziaria può disconoscere totalmente o parzialmente la deducibilità dei componenti negativi di cui si tratta in tutte le ipotesi in cui i compensi appaiano **insoliti, sproporzionati** ovvero **strumentali** all'ottenimento di **indebiti vantaggi**".*

Tale indirizzo è stato più volte sostenuto anche dalla **giurisprudenza di legittimità** (sentenza n. 3243/2023, sentenza n. 9036/2013 e sentenza n. 24379/2016). In particolare, la Corte di cassazione, nella sentenza n. 24379/2016 ha stabilito che *"rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione di **congruità** dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa; pertanto la deducibilità dei compensi degli amministratori di società ... non implica che l'Amministrazione finanziaria sia vincolata alla misura indicata nelle deliberazioni della società, competendo all'Ufficio la verifica della **attendibilità economica** di tali dati. Inoltre, ai fini della generale deducibilità dei costi non è sufficiente che il contribuente fornisca la prova della effettività dei componenti negativi (ossia che essi non sono inesistenti) dovendo anche fornire la prova della loro **inerenza, anche in senso quantitativo**, alla produzione di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito ...; anche sotto tale profilo l'Amministrazione finanziaria è legittimata a negare la deducibilità parziale di un costo ritenuto **sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa** e rispetto al quale la società non fornisca plausibili ragioni a giustificazione dell'ammontare del medesimo".*

Pertanto, sarebbe bene adottare un **comportamento cautelativo**, evitando di stabilire compensi di importo particolarmente elevato in relazione al **volume dell'attività** della società. In effetti, esiste anche giurisprudenza che ha sostenuto l'**impossibilità** per l'Amministrazione finanziaria

di contestare la congruità dei compensi; tuttavia, tale **indirizzo difforme** risulta ad oggi **minoritario**.

Con riferimento alla **delibera assembleare**, in assenza di una **specifica decisione** dei soci che vada a fissare il compenso spettante agli amministratori, laddove anche lo statuto non si pronunci in merito, sorge la possibilità per l'Agenzia delle entrate di **disconoscere** il relativo costo per mancanza del requisito della **certezza**. Sul punto, però, si segnala che la giurisprudenza si è espressa in **senso contrario**, affermando che **l'assenza di una specifica delibera non determina di per sé l'indeducibilità del compenso dell'amministratore**, laddove questo figuri quale costo d'esercizio nelle **scritture contabili** e così nel **bilancio**. In tal senso, la CTP di Lucca che, nella sentenza n. 64/2006, ha stabilito che *"l'assenza di una delibera ad hoc non rende inesistente o indeterminato lo stesso compenso, essendo stato quantificato in uno con l'approvazione del bilancio"*.

Ad ogni modo, onde evitare a monte qualsiasi contesa con il Fisco, si consiglia di far mettere a **verbale** il compenso spettante agli amministratori e di allibrare il **documento sul libro delle assemblee dei soci**.

Si ricorda, infine, che i **compensi degli amministratori sono deducibili** per la società secondo il **principio di cassa**, ai sensi dell'[articolo 95, comma 5, Tuir](#), e quindi nel periodo d'imposta in cui sono **corrisposti**. Ciò al fine di *"far coincidere il periodo d'imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all'amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell'erogante"* (circolare n. 57/E/2001). In particolare, *"lo stesso legislatore, nel consentire la deducibilità al momento della corresponsione, si è assicurato che non venissero effettuati arbitraggi consistenti nella deducibilità per competenza del costo del compenso in capo alla società e nel rinvio della tassazione al momento della percezione da parte dell'amministratore"* ([risoluzione n. 113/E/2012](#)).

Sostanzialmente, la normativa fiscale si preoccupa di assicurare una **perfetta simmetria** tra la tassazione del compenso in capo all'amministratore e la deduzione dello stesso in capo alla società. Tantoché, in caso di amministratori co.co.co., il **principio di cassa allargata** trova applicazione sia in capo al collaboratore, sia in capo al datore di lavoro. Pertanto, i compensi percepiti/corrisposti **entro il 12.1.2024** riferiti a prestazioni rese nel 2023:

- concorrono alla formazione del **reddito** dell'amministratore dell'anno **2023**;
- sono **deducibili** dal reddito d'impresa della società del periodo d'imposta **2023**.

Va da sé che il principio di cassa allargata **non trova applicazione**, quando l'amministratore opera come **professionista**; in tal caso opera il principio di cassa **"puro"**.